

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 30 del 15 gennaio 2019

Rideterminazione della quantità massima di consumo di suolo per alcuni Comuni. Integrazioni e modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668/2018 e n. 1325/2018. Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, a seguito del riscontro di alcune imprecisioni dovute ad erronee interpretazioni sulle modalità di calcolo contenute nelle Schede Informative inviate dai Comuni, si provvede alla rideterminazione della quantità massima di consumo di suolo per alcuni Comuni, ferme restando le procedure e le metodologie già applicate nelle determinazioni di cui alla DGR n. 668 del 15 maggio 2018 e alla DGR n. 1325 del 10 settembre 2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'*", ha introdotto misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 668 del 15 maggio 2018, ha provveduto ad individuare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e alla sua ripartizione per i 541 Comuni che, entro il termine di scadenza del 5 ottobre 2017, hanno inviato la Scheda Informativa di cui all'allegato A della L.R. n. 14/2017, compilata con i dati richiesti, rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione della quantità massima di consumo del suolo dei Comuni ritardatari.

Successivamente, con propria deliberazione n. 1325 del 10 settembre 2018, la Giunta regionale ha provveduto a determinare la quantità di consumo di suolo ammessa per altri 29 Comuni che hanno inviato tardivamente la Scheda Informativa integrando gli allegati della DGR n. 668/2018.

Ferme restando le valutazioni svolte e le metodologie assunte negli allegati alla deliberazione n. 668/2018 e alla deliberazione n. 1325/2018, si riscontrano le istanze di alcuni Comuni che hanno segnalato imprecisioni dovute a loro erronee interpretazioni sulle modalità di calcolo della quantità di superficie territoriale prevista dallo strumento urbanistico e della superficie territoriale trasformata, ovvero non hanno provveduto a trasmettere la Scheda Informativa relativa al PAT prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 14/2017.

L'acquisizione dei dati relativi a tali Comuni, come già indicato al Capitolo 4 dell'Allegato D alla DGR n. 668/2018, nonché nell'Allegato A alla DGR n. 1325/2018, non comporta modifiche alla quantità massima del consumo di suolo ammessa nel Veneto fino al 2050.

L'**Allegato A** "Rideterminazione della quantità massima di consumo di suolo a seguito di errori interpretativi delle modalità di calcolo o mancato invio della Scheda Informativa del PAT adottato", riporta le motivazioni e le procedure applicative dei nuovi valori assegnati ai Comuni interessati.

Appare opportuno far presente che le valutazioni svolte e le metodologie assunte nell'**Allegato A** sono in coerenza con il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 22 marzo 2018, e confermano le procedure già assunte con le citate DGR n. 668/2018 e DGR n. 1325/2018.

I Comuni interessati dal presente provvedimento sono:

- Sarego, Montecchio Maggiore e Rosà in Provincia di Vicenza;
- San Polo di Piave in Provincia di Treviso;
- Granze in Provincia di Padova.

Appare opportuno evidenziare che la maggiore quantità assegnata ai suddetti Comuni, a seguito delle verifiche di cui all'**Allegato A**, risulta ampiamente compensata dalla capienza delle riduzioni di suolo risultanti dall'applicazione del principio di cui ai capitoli n. 1 e n. 4, Allegato D, della DGR n. 668/2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 'Statuto del Veneto'*";

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2018, n. 668 "*Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 1325 "*Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, per i Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti. Integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 668/2018. Deliberazione n. 72/CR del 26 giugno 2018*";

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** "*Rideterminazione della quantità massima di consumo di suolo a seguito di errori interpretativi delle modalità di calcolo o mancato invio della Scheda Informativa del PAT adottato*", con il quale si rappresentano le motivazioni e le procedure applicative, e si definiscono le quantità di consumo di suolo per i Comuni per i quali sono stati riscontrati loro erronee interpretazioni sulle modalità di calcolo o trasmissione dei dati territoriali relativi alla capacità edificatoria prevista dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale di assumere tutte le iniziative necessarie per gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni";
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.